

**PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI  
ENTI LOCALI**

**L'ORDINAMENTO  
FINANZIARIO E  
CONTABILE NEGLI  
ENTI LOCALI**

**2**

*Dott . Leonardo Falchetti*

**OPERE PUBBLICHE  
GLI INVESTIMENTI  
NEGLI ENTI LOCALI  
(artt.199-207 TUEL)  
principi in materia di  
indebitamento  
*cenni***

Gli investimenti negli Enti Locali sono finalizzati alla realizzazione e all'acquisizione di opere, beni, impianti non destinati al consumo corrente, le quali assicurano **l'esercizio delle funzioni istituzionali e l'effettuazione dei servizi pubblici**, ivi compresi beni mobili e attrezzature tecniche.

Si può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento (art. 119 comma 6 della Costituzione).

**Non** si può ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti volti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al **ripiano di perdite**.

## **Programma Triennale dei Lavori Pubblici**

Gli Enti Locali sono tenuti ad approvare ed **allegare al bilancio di previsione** il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, dove vanno inseriti obbligatoriamente soltanto le opere di importo superiore ad € 100.000.

Le opere inserite in tale documento devono trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e **va posta particolare attenzione alle eventuali nuove forme di indebitamento previste e dei loro riflessi che provocheranno nella gestione, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economici-finanziari nel tempo.**

## **Per gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere pubbliche e nell'elenco annuale:**

- **Inferiori a 1 milione di euro devono essere predisposti STUDI FATTIBILITÀ**
- **Superiori a 1 milione di euro devono essere predisposti PROGETTI almeno PRELIMINARI**
- **Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi**

***controlli a campione dei revisori***

## Le Fonti di finanziamento degli Enti Locali

### Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) fonti di autofinanziamento quali:
  - avanzi di bilancio costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitale per rimborso mutui ;
  - entrate derivanti dall'alienazione di beni (redazione Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari);
  - **concessioni edilizie** (permessi a costruire) **e relative sanzioni**;
  - avanzo di amministrazione nei modi di cui all'art.187 Tuel;
- c) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- d) mutui passivi;
- e) altre forme di ricorso consentite dalla legge (**sponsorizzazioni**, leasing, prestiti obbligazionari, imposta di scopo, etc..)

# I PERMESSI A COSTRUIRE

La disposizione (art. 2, comma 8, Legge n. 244/2007) che consente l'utilizzo di una quota del gettito dei proventi da permessi a costruire per il finanziamento della spesa corrente (massimo 50%) e per la manutenzione del patrimonio (massimo 25%) è stata prorogata fino al 2012 (art. 2, co. 41, Legge n. 10/2011).

**E anche, eccezionalmente e con novità recente,  
per il 2013 e 2014**

## **BILANCI : CRITICITÀ**

Nei bilancio di previsione 2012-2014 i Comuni hanno dovuto "quadrare" i conti degli ultimi due anni del pluriennale senza far ricorso a questa possibilità, che era consentita solo fino al 2012. RA ANCHE 2013 e2014 .... e in futuro?



Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia **e per la realizzazione degli investimenti.**

Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

**Le relative entrate hanno destinazione vincolata**

**Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:**

- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale e pluriennale **dove sono incluse le relative previsioni**;
- c) Rispetto del patto di stabilità interno nell'anno precedente;
- d) Rispetto limiti percentuali art. 204 TUEL

Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, **l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale.**


Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

# Revisori - novità dal 2013

*D.L. 174/2012 convertito con modificazioni con  
Legge 213/2012*



**Parere obbligatorio in materia di proposte di  
nuovo indebitamento**



**Verifica dettagliata dell'oggetto (ed opportunità) del mutuo**

Nel caso in cui l'Ente Locale ricorra all'indebitamento per finanziare spese diverse da investimento, **i relativi atti e contratti sono nulli**, e le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti possono irrogare **agli amministratori (*consiglieri comunali*)**, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pari ad un minimo di cinque ed un massimo di venti volte l'indennità percepita al momento della violazione.



**REVISORI – verifiche a campioni sugli utilizzi del mutuo**


# Articolo 204 TUEL

## regole particolari per l'assunzione di mutui


Oltre al rispetto di tutte le predette condizioni, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 8 % per il 2012, il 6% per il 2013 e il 4% per il 2014 delle Entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui - *in caso di superamento gli Enti non potranno aumentare la consistenza del proprio debito.*

La richiesta di assunzione mutui deve essere accompagnata da una attestazione dalla quale risulti il rispetto degli obiettivi del **patto di stabilità interno** per l'anno precedente, in mancanza della quale l'Istituto erogatore non può procedere al finanziamento.

Negli anni sono stati possibili alcune rinegoziazioni dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto dei requisiti di volta in volta previsti



Verifiche dei revisori



Opportunità e critiche in considerazioni della natura pubblica dell'Ente

*(si libera capacità di spesa corrente nel breve termine, riversando sempre più oneri alle generazioni future)*



# **NOVITÀ articolo 1 comma 1 e ss. D.L. 35/2013 cosiddetto decreto pagamenti**

***Probabili richieste nel questionario consuntivo 2013, già presenti  
peraltro nel questionario al consuntivo 2012***

Le misure introdotte dal decreto prevedono, in primo luogo:

- **l'esclusione per il 2013 dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti di parte capitale per un importo di 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli Enti locali;**
- **Entro il 30 aprile 2012 i Comuni e Province hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;**
- **Tali pagamenti – esclusi appunto dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5 miliardi di euro – sono stati autorizzati con decreto del MEF entro il 15 maggio 2013 e finanziati con le disponibilità liquide degli enti.**

# **NOVITÀ articolo 1 comma 13 D.L. 35/2013 *cosiddetto decreto pagamenti***

**La norma prevedeva INOLTRE che gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine a causa di carenza di liquidità, **hanno potuto chiedere alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti.****

**L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso per il 2013 è stato fissato al 3,302% (nota MEF del 09/04/2013).**

**Il Fondo, istituito presso il Ministero Economia e Finanze, è pari a 2 miliardi di euro per ognuno degli anni 2013 e 2014.**

**Le assegnazioni saranno disposte proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili.**

**Entro il 10/05/2013 la conferenza stato-città e autonomie locali può prevedere modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale.**

**Per la richiesta di anticipazione è prevista una disciplina agevolativa rispetto al TUEL, in quanto è in deroga alle competenze del Consiglio e alle norme che limitano il ricorso all'indebitamento.**

**In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti, l'Agenzia delle entrate provvederà a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria (Imu) riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, riscossa tramite modello F24 *(esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).***

## IL D.L. 35/2013 E LA SOLITA “ATTENZIONE” PER I REVISORI

Nel comma 4 dell'articolo 1 del DL 35 si dice che la Corte dei Conti può (deve) applicare una sanzione pecuniaria (pari a due stipendi, al netto degli oneri fiscali e previdenziali) ai responsabili finanziari degli enti che – senza giustificato motivo – non abbiano richiesto gli spazi finanziari (secondo la procedura prevista) necessari a liberare i propri debiti, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, a effettuare pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi. In altri termini, se il "ragioniere capo" dell'ente non si attiva prontamente per richiedere lo sblocco del patto di stabilità e non si adopera, conseguentemente, al pagamento (nella misura accordata) dei debiti pregressi, rischia di tasca sua.

A vigilare su ciò, però, il D.L. mette in prima battuta proprio **il revisore dell'ente locale, che deve segnalare l'inadempimento alla Corte dei Conti.**

Ancora, il revisore deve fare attenzione al fatto che l'ente deve comunicare ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà ai pagamenti dei debiti. Lo deve fare perché il D.L. 35 (che in caso di omissione prevede la responsabilità erariale a carico dei responsabili dei servizi) richiama anche il principio generale per il quale i possibili danni erariali dovuti al mancato o tardivo adempimento (da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici) alle disposizioni del decreto stesso sono a carico di chi li ha procurati.

A vigilare su ciò, però, il D.L. ha messo in prima battuta proprio il revisore dell'ente locale, che doveva segnalare l'eventuale inadempimento alla Corte dei Conti.

# La gestione del bilancio

*sintesi*



## DURANTE L'ANNO: Le variazioni di bilancio

Sono quegli atti di gestione posti in essere per correggere gli **scostamenti** tra i dati della programmazione e quelli della gestione.

Gli scostamenti possono essere causati da:

- Errori di previsione (accadimenti imprevisti)
- Gestione inefficace (sintomo di incapacità gestionale)
- Varie motivazioni da analizzare

Variazioni di Bilancio



Consiglio Comunale

(deliberate entro 30 novembre – cd.  
Assestamento)



**sempre obbligatorio parere dei revisori**

# Variazioni di bilancio → rispetto degli equilibri

Pareggio finanziario globale (pareggio finanziario):  
ammontare stanziato per le spese = ammontare realizzabile con entrate gestione

Equilibrio finanziario di parte corrente:

risorse realizzabili con i primi tre titoli di entrata (cd. Entrate correnti) **DEVONO COPRIRE** le risorse finanziarie complessivamente destinate alle spese correnti (Titolo I° della Spesa) e al pagamento quote capitale ammortamento dei mutui (Titolo III° della Spesa)

# Le variazioni di bilancio

Sono atti amministrativi che rispondono al principio di **flessibilità**.

Devono essere adottate nell'osservanza dei principi contabili e delle norme del Patto di Stabilità Interno.

Negli enti locali sono di competenza del Consiglio e possono essere deliberate entro il 30/11.

**La giunta può adottare provvedimenti di variazione solo in via d'urgenza da ratificare da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni successivi e comunque entro il 31/12.**

# Assestamento di bilancio

(entro 30 novembre di ogni anno)

È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti aggiustamenti generali degli stanziamenti allo scopo di mantenere il bilancio aderente agli obiettivi programmati e di rispettare gli equilibri finanziari.

Negli **Enti locali** l'assestamento di bilancio consiste in deliberazioni del Consiglio effettuate per mantenere gli equilibri di bilancio. Le variazioni riguardano, in generale, tutti i titoli di entrata e di spesa

# Monitoraggio degli equilibri

Nella predisposizione di ogni atto di variazione di bilancio il Responsabile dell'area finanziaria deve attuare una verifica complessiva delle dotazioni di bilancio al fine di **poter attestare la permanenza degli equilibri finanziari complessivi di bilancio, dell'equilibrio di parte corrente e della parte di investimenti.**

Il Responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare con assiduità l'equilibrio finanziario complessivo.

# VARIAZIONI VIETATE

- Prelievo da interventi del titolo II° spesa per finanziarie interventi del titolo I° e III° spesa;
- Prelievo da interventi del titolo IV° (spesa) per finanziare spese di altri titoli;
- **In linea generale (salvo eccezioni di legge) le entrate conto capitale non devono MAI finanziare spese correnti;**
- Non esistono variazioni di bilancio in merito a residui attivi e passivi durante l'anno.

**Dopo il 30 novembre non sono  
più possibili variazioni al  
bilancio di previsione, e si  
inizia a lavorare al Rendiconto**



# I DOCUMENTI CONTABILI DELL'ENTE LOCALE

FASE DI PROGRAMMAZIONE	FASE DI GESTIONE	FASE DI RENDICONTAZIONE
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bilancio di previsione, nel rispetto del Patto di stabilità</li><li>2. Bilancio pluriennale</li><li>3. Relazione previsionale e programmatica</li><li>4. Piano esecutivo di gestione</li><li>5. Piano delle opere</li><li>6. Fabbisogno del personale</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Variazioni di bilancio</li><li>2. Delibera di assestamento</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendiconto, che si compone di:<ul style="list-style-type: none"><li>• Conto del bilancio</li><li>• Conto economico</li><li>• Conto del patrimonio</li></ul></li></ol>

**È requisito di legittimità del bilancio di previsione il rispetto degli obiettivi finanziari definiti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità Interno.  
Il rispetto di tali obiettivi deve permanere lungo l'arco delle tre fasi.**

# **IL RISULTATO DELLA GESTIONE**

# IL CONSIGLIO APPROVA IL RENDICONTO ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Il rendiconto di gestione consiste in un documento complesso che comprende:

- **CONTO DEL BILANCIO**
- **CONTO ECONOMICO**
- **CONTO DEL PATRIMONIO**

**TUEL:** In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141. *(comma introdotto dall'art.3, comma1, lettera l), legge n. 213/2012).*



***[...] trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale **si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.*****

**II CONTO DEL BILANCIO** di un esercizio è il documento che **dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, in riferimento al fine autorizzatorio del bilancio preventivo.**

Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa (nonché per i servizi conto terzi), il conto del bilancio comprende, **distintamente per residui e competenza:**

a) **PER L'ENTRATA LE SOMME ACCERTATE,** con **distinzione** della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) **PER LA SPESA LE SOMME IMPEGNATE,** con **distinzione** della parte pagata e di quella ancora da pagare.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di **RIACCERTAMENTO** degli stessi, consistente nella **revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.**

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del **risultato contabile di gestione e del risultato contabile di amministrazione**, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.



# **RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI**

I responsabili dei servizi competenti in primis effettuano tale operazione, coordinati dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale si provvede al **riaccertamento** dei residui attivi e passivi ed alla stesura dell'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

## **Definizione di Riaccertamento:**

**Eliminazione di tutti quei residui attivi e passivi che rappresentano, rispettivamente, crediti e debiti riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, perché estinti legalmente, perché inesigibili o per altre cause.**

## Una richiesta/domanda rivolta ai revisori nel questionario al consuntivo 2012!!

1.9.4 Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale?

SI

In caso di risposta positiva alla domanda precedente, l'organo di revisione ha valutato i risultati ottenuti avuto riguardo a:

a) Motivazioni del mantenimento dei residui attivi riferiti al titolo primo e terzo di entrata, soprattutto in riferimento a quelli che presentano una vetustà maggiore di anni cinque:

IDONEE

b) Motivazioni dell'eventuale cancellazione di residui attivi dal conto del bilancio ed iscrizione nel conto del patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità

IDONEE

c) Costituzione del fondo svalutazione crediti, nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2012, per l'intero importo previsto dall'art. 6 comma 17 del d.l. n.95/2012 convertito dalla legge 135/2012 (importo non inferiore al 25%

SI

dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata aventi anzianità superiori a cinque anni)?

d) L'operazione di riaccertamento dei residui attivi può essere considerata idonea al fine di salvaguardare :

d.1) l'equilibrio della gestione dei residui :

SI

d.2) l'equilibrio della gestione di cassa :

SI

Eventuali informazioni :



**IN TEMA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI, ASSUME  
NOTEVOLE IMPORTANZA IL NUOVO OBBLIGO  
introdotta dall'art. 6, comma 4, Dl. 95/12:**

**A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una NOTA INFORMATIVA contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate (*non previsto nessun limite minimo di partecipazione*). La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie**

# **IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE**

è accertato con l'approvazione del  
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso  
ed è pari al

**fondo di cassa aumentato dei  
residui attivi e diminuito dei  
residui passivi**

**L'AVANZO DI  
AMMINISTRAZIONE è  
l'ipotetico fondo di cassa  
nel caso in cui l'Ente  
incassasse tutti i crediti  
(residui attivi) e pagasse  
tutti i debiti (residui passivi)**

**L'ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, allegato obbligatorio del rendiconto, è predisposto per risorsa e per anno di provenienza e costituisce il documento in base al quale vengono gestite le partite pregresse.**

**Viene trasmesso al Tesorerie, per il quale costituisce condizione vincolante per l'estinzione dei mandati di pagamento in conto residui.**

# I RESIDUI ATTIVI

**Costituiscono residui attivi le somme ACCERTATE E NON RISCOSSE entro il termine dell'esercizio.**

Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.

**Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.**

# i residui attivi insussistenti

Per ciascun accertamento attivo della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti l'ente deve mantenere un comportamento **prudente**, evitando la conservazione di residui di dubbia o difficile esazione, o premunendosi con un adeguato Fondo Svalutazione Crediti teso a bilanciare gli effetti negativi che produrrebbe, nel risultato di amministrazione, il mancato incasso.

Se con il riaccertamento vengono eliminati i residui, i responsabili devono predisporre un'apposita relazione per motivarne le ragioni dell'insussistenza del credito.

# **i residui attivi di dubbia esigibilità**

Vengono stralciati dal conto del bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento dei termini di prescrizione oppure sino alla definitiva inesigibilità.

Sintesi **RESIDUI ATTIVI**: somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.



**UN ESEMPIO: le sanzioni codice strada accertate per competenza**



## Comune che accerta titolo I° e III° quasi sempre per cassa

### 1.8 Gestione dei residui

#### 1.8.1 Movimentazione nell'anno 2011 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2007

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2010	106.391,49	20.840,25	635,58
Residui riscossi	16.458,73	0,00	0,00
Residui stralciati o cancellati	334,90	2.065,80	0,00
Residui da riscuotere	89.597,86	18.774,45	635,58

## Comune che accerta titolo I° e III° sempre per competenza

### 1.8 Gestione dei residui

#### 1.8.1 Movimentazione nell'anno 2011 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2007

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2010	2.920.834,59	6.461.503,97	137.956,33
Residui riscossi	370.651,30	439.129,98	0,00
Residui stralciati o cancellati	34.818,50	418.556,40	0,00
Residui da riscuotere	2.515.364,79	5.603.817,59	137.956,33

# I RESIDUI PASSIVI

Costituiscono residui passivi le somme **IMPEGNATE** e non pagate entro il termine dell'esercizio (*quindi debiti effettivi o posizioni debitorie derivanti dalla legge*).

È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183 (*le riserve del responsabile servizio finanziario*).

**Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.**

# Un'operazione particolare NEI RESIDUI: la devoluzione dei residui mutui

È consentita la devoluzione (da parte dell'Ente concedente) del residuo capitale di un mutuo da somministrare per finanziare un nuovo investimento (diverso dall'originario) a condizione che trattasi di investimenti finanziabili e che rimangano invariate le condizioni dei singoli mutui.

Essendo il residuo (attivo) dei mutui ancora da somministrare iscritto al titolo V° dell'entrata e per pari importo come residuo (passivo) al titolo II° della spesa, **l'operazione contabilmente corretta per evidenziare questa operazione** consiste nell'eliminazione – **in sede di rendiconto** – dei residui passivi del titolo II° spesa, di modo che l'importo eliminato (che rappresenta quindi un'economia di spesa) confluisca nell'avanzo di amministrazione **VINCOLATO**, da utilizzare l'anno successivo per finanziare il nuovo investimento come risultante dalla devoluzione di un mutuo già iscritto come residuo al titolo V° dell'entrata.

## CON IL CONTO DEL BILANCIO SI PERVIENE QUINDI ALLA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI DELLA GESTIONE

I risultati sono ricavati attraverso le seguenti operazioni:

Per **ciascuna risorsa o capitolo IN ENTRATA:**

- Somme accertate e riscosse nell'esercizio
- Somme da riscuotere (residui attivi = entrate regolarmente accertate e non riscosse al termine dell'esercizio)
- Somme previste e non accertate entro l'esercizio (minori accertamenti)

Per **ciascun intervento o capitolo di SPESA:**

- Somme impegnate e pagate nell'esercizio
- Somme impegnate e non pagate (residui passivi = somme impegnate e non pagate)
- Spese previste e non impegnate (concorrono positivamente ai risultati)

# **ALCUNI ESEMPI GRAFICI DI CONTO DEL BILANCIO**

# entrate

Pag. 3

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod.1021175 CAPITOLO 42 ***** TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	RS CP T		6					
		6.000,00		6.305,92		6.305,92		305,92
		6.000,00		6.305,92		6.305,92		
TOTALE RISORSA 1175	RS CP T							
		6.000,00		6.305,92		6.305,92		305,92
		6.000,00		6.305,92		6.305,92		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
T I T O L O I								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								
-----								
IMPOSTE								
RISORSA 1050								
+++++								
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-								
LI								
Cod.1011050 CAPITOLO 6								
*****								
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	RS	12.828,66	1	12.828,66		12.828,66		
LI.....	CP	113.000,00		103.654,90	7.101,07	110.755,97		-2.244,03
	T	125.828,66		116.483,56	7.101,07	123.584,63		
TOTALE RISORSA 1050	RS	12.828,66		12.828,66		12.828,66		
	CP	113.000,00		103.654,90	7.101,07	110.755,97		-2.244,03
	T	125.828,66		116.483,56	7.101,07	123.584,63		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)			
RISORSA 4320 +++++							
CONTR.REG.LE VIABILITA' LAVORI PRONTO INTERVENTO							
Cod.4034320 CAPITOLO 559 *****							
CONTR.REG.LE LAVORI PRONTO IN= TERVENTO L.R.65/78-L.R.19/86..	RS	436.549,03	70	217.261,49	212.099,03	429.360,52	-7.188,51
	CP	47.000,00			47.000,00	47.000,00	
	T	483.549,03		217.261,49	259.099,03	476.360,52	



## Il totale entrate

Pag. 24

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	17.525.568,50	4.175.813,55	11.154.404,01	15.330.217,56	-2.195.350,94
	CP	5.693.963,98	1.414.400,03	1.078.519,79	2.492.919,82	-3.201.044,16
	T	23.219.532,48	5.590.213,58	12.232.923,80	17.823.137,38	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		50.000,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		2.858.056,28				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.383.624,78	4.175.813,55	11.154.404,01	15.330.217,56	-2.195.350,94
	CP	5.743.963,98	1.414.400,03	1.078.519,79	2.492.919,82	-3.201.044,16
	T	26.127.588,76	5.590.213,58	12.232.923,80	17.823.137,38	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.2090107 CAPITOLO 2694 *****									
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER RI-PRISTINO CENTRI ABITATI DAN-NEGGIATI DAL SISMA DEL 1997 - CAP. 565 ENTR.....	RS	6.916.042,11	292	1.521.296,53	4.626.218,62	6.147.515,15	-768.526,96		
	CP	2.000.000,00		70.626,12	105.939,18	176.565,30	-1.823.434,70		
	T	8.916.042,11		1.591.922,65	4.732.157,80	6.324.080,45			
Cod.2090107 CAPITOLO 2695 *****									
CONCESSIONE CONTRIBUTI RIPRI-STINO FABBRICATI DANNEGGIATI SISMA 1997 NON RICOMPRESI NEI PIANI DI RECUPERO - CAP. 566 E	RS	753.599,96	293	358.277,96	395.322,00	753.599,96			
	CP								
	T	753.599,96		358.277,96	395.322,00	753.599,96			

## Il totale spese

Pag. 94

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori		
				Pagamenti	Res.da riportare		Residui o Economie		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
SPESE CORRENTI	RS	1.670.368,37		341.202,47	1.322.678,50	1.663.880,97		-6.487,40	
	CP	1.471.787,23		982.808,83	349.123,90	1.331.932,73		-139.854,50	
	T	3.142.155,60		1.324.011,30	1.671.802,40	2.995.813,70			
TITOLO II =====									
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	18.186.233,95		3.102.983,15	12.873.329,16	15.976.312,31		-2.209.921,64	
	CP	3.429.314,34		75.672,89	819.714,31	895.387,20		-2.533.927,14	
	T	21.615.548,29		3.178.656,04	13.693.043,47	16.871.699,51			
TITOLO III =====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS								
	CP	381.829,49		61.829,49		61.829,49		-320.000,00	
	T	381.829,49		61.829,49		61.829,49			
TITOLO IV =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	219.003,94		42.851,12	176.152,81	219.003,93		-0,01	
	CP	461.032,92		186.765,98	10.839,31	197.605,29		-263.427,63	
	T	680.036,86		229.617,10	186.992,12	416.609,22			
TOTALE GENERALE	RS	20.075.606,26		3.487.036,74	14.372.160,47	17.859.197,21		-2.216.409,05	
	CP	5.743.963,98		1.307.077,19	1.179.677,52	2.486.754,71		-3.257.209,27	
	T	25.819.570,24		4.794.113,93	15.551.837,99	20.345.951,92			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	20.075.606,26		3.487.036,74	14.372.160,47	17.859.197,21		-2.216.409,05	
	CP	5.743.963,98		1.307.077,19	1.179.677,52	2.486.754,71		-3.257.209,27	
	T	25.819.570,24		4.794.113,93	15.551.837,99	20.345.951,92			

**Il risultato contabile di amministrazione** è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al **fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.858.056,28
RISCOSSIONI .....	4.175.813,55	1.414.400,03	5.590.213,58
PAGAMENTI .....	3.487.036,74	1.307.077,19	4.794.113,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			3.654.155,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			3.654.155,93
RESIDUI ATTIVI.....	11.154.404,01	1.078.519,79	12.232.923,80
RESIDUI PASSIVI .....	14.372.160,47	1.179.677,52	15.551.837,99
DIFFERENZA .....			-3.318.914,19
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ....			335.241,74
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		93,96
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		335.147,78

# IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L'AVANZO E IL DISAVANZO

FONDO DI CASSA INIZIALE
+ RISCOSSIONI - PAGAMENTI
FONDO CASSA FINALE
+ RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE - RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AVANZO/DISAVANZO)</b>

Come si può notare  
dalla tabella, il  
risultato di  
amministrazione  
corrisponde ad una  
sorta di  
“MARGINE DI  
TESORERIA”

**AL RISULTATO FINALE DI AMMINISTRAZIONE  
COME RIPORTATO NELLA PRECEDENTE  
PAGINA, SI PERVIENE ANCHE SOMMANDO  
LA RISULTANZA**

**DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA,**

**DELLA GESTIONE DEI RESIDUI**

**E**

**L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
PRECEDENTE:**



# IL RISULTATO DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione rappresenta il **saldo** tra le **entrate accertate** e le **spese impegnate di competenza** del periodo:

ACCERTAMENTI  
(di COMPETENZA)

-IMPEGNI  
(di COMPETENZA)

**RISULTATO  
DELLA  
GESTIONE**

RISCOSSIONI

- PAGAMENTI

+/- RESIDUI ATT.

- RESIDUI PASS.

**RISULTATO DELLA  
GESTIONE**

1.- Gestione del bilancio 2011 - conto della competenza

<b>PARTE ENTRATA</b>		<i>Accertamento</i>
Avanzo di amministrazione applicato durante l'anno		€ -
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	709.632,77
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	183.331,47
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	506.963,09
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	895.387,20
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	197.605,29
<b>Totale entrate di competenza accertate</b>		<b>€ 2.492.919,82</b>
<b>PARTE SPESA</b>		<i>Impegno</i>
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	1.331.932,73
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	895.387,20
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	61.829,49
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	197.605,29
<b>Totale uscite di competenza accertate</b>		<b>2.486.754,71</b>

*Avanzo della gestione del conto della Competenza:*  
 (€2.492.919,82 – € 2.486.754,71) = € 6.165,11

L'avanzo di amministrazione, nelle informazioni e valutazioni dei risultati della competenza, non va mai considerato anche se applicato (in questo, comunque, caso non c'è stato avanzo applicato)

## 2.- Gestione del bilancio 2011 - conto dei residui

<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
<b>Esistenti al 01/01/2011</b>			<b>€ 17.525.568,50-</b>
	<i>Riscossi</i>	4.175.813,55+	
	<i>Rimasti da riscuotere</i>	11.154.404,01=	
<b>Totale riaccertamenti di residui attivi</b>			<b>€ 15.330.217,56 =</b>
<b>Minori riaccertamenti netti</b>			<b>€ 2.195.350,94</b>

<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>Esistenti al 01/01/2011</b>			<b>€ 20.075.606,26 -</b>
	<i>Pagati</i>	3.487.036,74+	
	<i>Rimasti da pagare</i>	14.372.160,47=	
<b>Totale riaccertamenti di residui passivi</b>			<b>€ 17.859.197,21=</b>
<b>Economie in c/residui passivi</b>			<b>€ 2.216.409,05</b>

*Avanzo della gestione del conto dei residui:*

**(€ 2.195.350,94 - € 2.216.409,05) = € 21.058,11**

Alla fine dell'esercizio 2011 è risultato un avanzo di amministrazione consolidato di € 335.241,74 così determinato:

Avanzo della gestione del bilancio 2011, conto della competenza.....	€ 6.165,11
Avanzo della gestione del bilancio 2011, conto dei residui.....	€ 21.058,11
Avanzo di amministrazione al 31.12 2010 non applicato	€ 308.018,52
<i><b>Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2011 .....</b></i>	<i><b><u>€ 335.241,74</u></b></i>

### ***Gestione di competenza***

Totale accertamenti di competenza	+	2.492.919,82
Totale impegni di competenza	-	2.486.754,71
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>		<b>6.165,11</b>

### ***Gestione dei residui***

Maggiori residui attivi netti riaccertati	+	14.125,44
Minori residui attivi netti riaccertati	-	2.209.476,38
Minori residui passivi netti riaccertati	+	2.216.409,05
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		<b>21.058,11</b>

### ***Riepilogo***

SALDO GESTIONE COMPETENZA		6.165,11
SALDO GESTIONE RESIDUI		21.058,11
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		308.018,52
<b>AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011</b>		<b>335.241,74</b>

Ai sensi dell'art. 187, comma 1 del TUEL il **risultato di amministrazione** innanzitutto deve essere suddiviso - **ai fini del suo “successivo utilizzo”** tra:

- a) fondi vincolati: vale a dire economie di spesa derivanti da stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione (accertate), **oppure contributi pervenuti oltre il termine massimo (30 novembre) per poter effettuare le variazioni di bilancio**;
- b) fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, non impegnate entro l'esercizio;
- c) fondi non vincolati, a carattere residuale.

Se il risultato d'amministrazione è **negativo** deve essere ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo dell'esercizio successivo come qualsiasi altra uscita, limitando così la capacità di spesa dell'ente.

## Un esempio di “scostamenti” con il bilancio di previsione asestato

<b>Entrate</b>		<i>Previsione definitiva</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	708.215,80	709.632,77	1.416,97	0,20%
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	210.408,36	183.331,47	-27.076,89	-12,87%
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	614.992,56	506.963,09	-108.029,47	-17,57%
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	3.379.314,34	895.387,20	-2.483.927,14	-73,50%
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	320.000,00		-320.000,00	
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	461.032,92	197.605,29	-263.427,63	-57,14%
Avanzo di amministrazione applicato		50.000,00		-50.000,00	-----
<b>Totale</b>		<b>5.743.963,98</b>	<b>2.492.919,82</b>	<b>-3.251.044,16</b>	<b>-56,60%</b>

<b>Spese</b>		<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegno</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	1.471.787,23	1.331.932,73	-139.854,50	-9,50%
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	3.429.314,34	895.387,20	-2.533.927,14	-73,89%
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	381.829,49	61.829,49	-320.000,00	-83,81%
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	461.032,92	197.605,29	-263.427,63	-57,14%
<b>Totale</b>		<b>5.743.963,98</b>	<b>2.486.754,71</b>	<b>-3.257.209,27</b>	<b>-56,71%</b>

## Un esempio (*frequente*) di trend della gestione competenza di un Ente Locale

<b>Entrate</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	1.509.577,69	2.381.889,83	2.423.224,95
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	1.556.254,62	344.976,91	220.688,40
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	604.519,80	711.303,14	685.605,97
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	2.501.037,29	505.173,73	509.954,73
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti		860.186,00	2.675.439,62
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per c/ terzi	349.155,75	357.450,45	334.802,19
<b>Totale Entrate</b>		6.520.545,15	5.160.980,06	6.849.715,86

<b>Spese</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<i>Titolo II</i>	Spese correnti	3.462.659,66	3.363.982,88	3.249.492,74
<i>Titolo II</i>	Spese in c/capitale	2.488.561,98	1.381.636,32	1.137.349,62
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	383.951,00	339.265,00	2.219.167,15
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per c/ terzi	349.155,75	357.450,45	334.802,19
<b>Totale Spese</b>		6.684.328,39	5.442.334,65	6.940.811,70

<b>Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)</b>	-163.783,24	-281.354,59	-91.095,84
---	-------------	-------------	------------

<b>Avanzo di amministrazione applicato (B)</b>	208.381,25	274.462,16	20.016,00
--	------------	------------	-----------

<b>Saldo (A) +/- (B)</b>	44.598,01	-6.892,43	-71.079,84
--------------------------	-----------	-----------	------------



## SPESE DEL BILANCIO CHE NON CORRISPONDONO A USCITE FINANZIARIE

**1. Fondo di riserva (artt. 166 e 176 TUEL), potrebbe rappresentare economia di spesa:** viene costituito, in sede di formazione bilancio di previsione, un fondo per sopperire ad eventuali spese che si manifestino nella gestione senza essere previste. Il fondo non può eccedere il 2% delle spese correnti e non può essere inferiore allo 0,30% delle stesse. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare, nei casi previsti dall'art. 166 TUEL.

Per il suo utilizzo (anche detto ***prelevamenti dal fondo di riserva***), salvo diverse previsioni contenute nel Regolamento di Contabilità dell'Ente, non è necessario il parere dell'Organo di Revisione.

## **Novità D.L. 174/2012 sul Fondo di Riserva**

- Il fondo è utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti;
- La metà della quota minima prevista è riservata a coprire eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Amministrazione;
- Nel caso in cui l'Ente si trovi in anticipazione di tesoreria, il limite minimo previsto (0,30%) è stabilito nella misura dello 0,45%.

***opportune verifiche dell'organo di revisione***

## 2. IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NEGLI ENTI LOCALI

rappresenta sempre economia di spesa; è una voce di bilancio che può essere finanziata con entrate correnti

### **NON IMPEGNABILE NELL'ESERCIZIO**

**e viene appostata per finalità prudenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio correlati ad ipotetiche minori entrate.**

è necessario quindi prevedere una somma destinata a coprire eventuali perdite su crediti.

**Non rappresentando una uscita finanziaria**

a fine esercizio comporterà necessariamente una economia di bilancio e inciderà sul risultato di amministrazione.

**E' uno strumento di "prudenza" applicato alla contabilità finanziaria.**

# **IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NEGLI ENTI LOCALI**

**a fine esercizio costituisce una  
economia di bilancio a beneficio  
del risultato complessivo di  
amministrazione**

Si tenga presente che si  
DOVREBBE vincolare sempre  
parte dell'Avanzo a tale scopo, in  
presenza di bilanci con situazioni  
critiche di residui attivi.

In virtù di un generale principio di  
prudenza, quindi, l'intento di  
rifinanziarlo al fine di  
controbilanciare alcune partite in  
entrata che potrebbero  
presentare eventuali criticità E'  
**SEMPRE LA STRADA PIU'**  
**AUSPICABILE.**

**I revisori raccomandano spesso, soprattutto in presenza di elevati gradi di vetustà dei residui attivi Titolo I° e III°, di alimentare il fondo adeguatamente, e in misura maggiore rispetto al passato.**

**Se non si alimenta per niente è come “eliminare” quello previsto nell’esercizio precedente.**

# LE INDICAZIONI PER LE RILEVAZIONI CONTABILI DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Le modalità di rilevazione si possono riassumere nel seguente modo:

## a) nel bilancio preventivo

- lo stanziamento del fondo svalutazione crediti **ANDREBBE** commisurato all'ammontare dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio; nel bilancio preventivo il fondo svalutazione crediti è allocato nel titolo 1, spese correnti, funzione 1 (funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo), servizio 08 (altri servizi generali), intervento 10.



b) nel conto del bilancio

- il fondo svalutazione crediti **NON** deve essere impegnato nel conto del bilancio (così come avviene per il fondo di riserva).

Nel conto del bilancio il fondo svalutazione crediti non è impegnato e pertanto **confluisce positivamente nel risultato di amministrazione in qualità di economia di spesa.**

**Esempio: il fondo era previsto IN  
BILANCIO DI PREVISIONE fra le spese  
per € 1.000.000**



**a consuntivo non va impegnato**



**Quindi rappresenta un'economia di  
spesa di € 1.000.000.che confluisce  
nel'avanzo di amministrazione (o  
diminuisce il disavanzo!).**

**Va però vincolato l'avanzo.**

## BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2010

## PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)		
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	
		T	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	530.920,86	0,00	0,00	0,00	-530.920,86	
		T	530.920,86	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 08	RS	2.208.796,21	1.394.047,10	718.638,17	2.112.685,27	-96.110,94	INS
		CP	11.212.296,49	7.641.626,97	1.282.595,41	8.924.222,38	-2.288.074,11	
		T	13.421.092,70	9.035.674,07	2.001.233,58	11.036.907,65		
	Totale Funzione 01	RS	17.162.504,85	11.549.328,06	4.334.227,93	15.883.555,99	-1.278.948,86	INS
		CP	52.816.307,67	36.026.166,76	13.221.391,16	49.247.557,92	-3.568.749,75	
		T	69.978.812,52	47.575.494,82	17.555.619,09	65.131.113,91		

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		CP		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	8.916,01	325	4.674,84	4.241,17	8.916,01		
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
	T	12.916,01		4.674,84	8.241,17	12.916,01		
Cod. 1010808 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=STIONE CORRENTE	RS	500,00	326		500,00	500,00		
	CP	500,00					-500,00	
	T	1.000,00			500,00	500,00		
Cod. 1010810 INTERVENTO 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS		327					
	CP	51.158,67					-51.158,67	
	T	51.158,67						
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		328					
	CP	30.000,00					-30.000,00	
	T	30.000,00						

# IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NOVITA' DAL 2012

Nel D.L. 95/2012 sulla spending review (convertito con modifiche nella legge 135/2012) è stata prevista all'art. 6 comma 17 che dal 2012 **l'obbligatorietà** di iscrivere il fondo svalutazione crediti nei bilanci degli Enti Locali. Le difficoltà per gli enti locali di accantonare obbligatoriamente fra le spese, nel fondo svalutazione crediti, la quota dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, ha portato il Ministero dell'Economia ad anticipare la parte più critica della riforma per i bilanci degli enti locali (che dovrebbe andare a regime dal 2015, e che si trova in sperimentazione in alcuni Enti dal 2012).

**La nuova norma obbliga i comuni, le province e gli altri enti locali a inserire nel bilancio di previsione dell'anno in corso il "fondo svalutazione crediti" per un ammontare almeno pari al 25% dei residui attivi iscritti al titolo I° (entrate tributarie) e al titolo III° (entrate extratributarie) ed aventi anzianità superiore a cinque anni (per quest'anno si fa riferimento ai residui degli anni 2008, compreso, e precedenti).**


# ULTERIORE NOVITÀ

## articolo 1 comma 13 D.L. 35/2013

### *cosiddetto decreto pagamenti*

Ricordiamo che il comma 13 della norma ha previsto che gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine a causa di carenza di liquidità, **possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti.**

## CONSEGUENZE



Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, **IL FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI** (di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), **relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa**




**è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.**



**È prevista una deroga a tale previsione:  
*previo parere motivato dell'Organo di  
Revisione, possono essere esclusi  
dalla base di calcolo i residui attivi per i  
quali i responsabili dei servizi  
competenti abbiano analiticamente  
certificato la perdurante sussistenza  
delle ragioni del credito e l'elevato  
tasso di riscuotibilità.***

# Il particolare funzionamento nella contabilità finanziaria di alcune tipologie di impegni e accertamenti



# Articolo 222

## *Anticipazioni di tesoreria.*

1. Il tesoriere, su richiesta dell'Ente **corredata dalla deliberazione della Giunta**, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, **entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio** e per le comunità montane ai primi due titoli.

# **ANCORA NOVITÀ**

## **articolo 1 comma 9 D.L. 35/2013**

**Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 TUEL,**

**È INCREMENTATO, SINO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2013, DA TRE A CINQUE DODICESIMI.**

**L'utilizzo della maggiore anticipazione VINCOLA per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.**

## **L'ANTICIPAZIONI DI CASSA IN BILANCIO**

- 1) Anticipazioni di cassa, **allocata al Titolo V** (Entrate per accensioni di prestiti), nella risorsa dal codice 5.01.01.00, **in relazione ai prestiti utilizzati e per l'importo cumulato degli stessi;**
- 2) Rimborso per anticipazioni di cassa, **allocata al Titolo III** (Spese per rimborso di prestiti), nell'intervento dal codice 3.01.03.01, **in relazione alla successive restituzioni e per l'importo cumulato delle stesse;**
- 3) Interessi passivi su anticipazioni di cassa, allocata al Titolo I (Spese correnti), nell'intervento dal codice 1.01.08.06, in relazione agli oneri finanziari indotti dal prestito utilizzato per l'importo complessivo degli stessi ragguagliato ad anno.

## Bilancio preventivo

### ENTRATE

**Entrate derivanti da  
accensione di prestiti €10.000**  
tit. V, ctg. ctg 1 –  
anticipazioni di cassa

*Tot. entrate .....*

### SPESE

**Spese correnti**  
Tit. 1, intervento 06, € 500  
interessi passivi

**Spese per rimborso  
di prestiti**  
Tit. III, int. 1, rimborso €10.000  
anticipazioni di cassa

*Tot. Spese .....*

Gli stanziamenti per anticipazione di TESORERIA, ad eccezione degli oneri finanziari, **non costituiscono una previsione di entrata e di spesa vera e propria**, ma svolgono la funzione di registrare i fatti gestionali collegati all'utilizzo dell'anticipazione man mano che si verificano; tali poste quindi **non hanno valore autorizzatorio** ma soltanto descrittivo dei fatti di gestione che avvengono sul conto dell'anticipazione in chiara analogia con il meccanismo di funzionamento dei capitoli delle "partite di giro", condividendo con queste il medesimo equilibrio interno.

Il meccanismo di **contabilizzazione** a livello di "mastro degli accertamenti e degli impegni" e di "giornale di cassa" richiede pertanto registrazioni ogni qualvolta avviene un movimento in entrata od in uscita il quale lascia necessariamente traccia con la relativa scritturazione.

## UN ESEMPIO

I 3/12esimi sono pari ad € 1.000.000

Inserisco nella risorsa del titolo V° entrata € 1.000.000;

Inserisco nell'intervento del titolo III° spesa € 1.000.000;

Inserisco nell'intervento 06 € xx per interessi.

A marzo chiedo un anticipo di € 500.000 → accerto € 500.000 al tit.V° **e reversale**;

Impegno € 500.000 al tit. III°. Ad aprile li restituisco (reintegro) quindi **mandato**;

A quel punto ho : impegnato e pagato € 500.000, accertato e riscosso € 500.000 (interessi a parte).

A maggio chiedo altro anticipo di € 500.000 → accerto € 500.000 al tit.V° **e reversale**, Impegno € 500.000 al tit. III°. A giugno restituisco (reintegro) quindi **mandato**

Situazione a giugno di risorsa ed intervento: € 1.000.000 impegnato e pagato, € 1.000.000 accertato e riscosso.



**A settembre** mi occorrono altri € 500.000 di anticipazione di cassa.

Ovviamente debbo **PRIMA variare il bilancio** di + € 500.000 in entrata e di + € 500.000 in uscita, rispettivamente al titolo V° entrata e III° spesa (quindi variazione di bilancio con parere revisore).

**In settembre sto comunque richiedendo € 500.000 che rientrano correttamente nei 3/12 (che sono pari ad € 1.000.000) in quanto i precedenti anticipi sono stati restituiti.**

Quindi a fine anno, **pur non avendo mai sfiorato il limite dei 3/12 pari ad € 1.000.000**, avrò:

- nel titolo V° entrata stanziato € 1.500.000 ed accertato e riscosso € 1.500.000;
- nel titolo III° spesa stanziato € 1.500.000 ed impegnato e pagato € 1.500.000.

**GLI STANZIAMENTI NELL'ANNO  
POTREBBERO ESSERE BEN  
SUPERIORI DEI 3/12 DI CUI  
ALL'ARTICOLO 222 TUEL, IN  
QUANTO COSTITUISCONO NON  
TANTO IL LIMITE  
DELL'ANTICIPAZIONE STESSA  
MA IL LIMITE "CONTABILE"  
DELLE OPERAZIONI AD ESSA  
RICONDUCIBILI .**

**L'eventuale ANTICIPAZIONE DI  
CASSA non restituita al  
31/12/20xx**

**fa sorgere un residuo passivo  
(nei confronti del tesoriere) sul  
rendiconto di gestione 20xx  
che incide negativamente sul  
risultato dell'amministrazione  
20xx come ogni altro residuo  
passivo**

**L'ANTICIPAZIONE DI  
CASSA NON  
INFLUENZA MAI GLI  
EQUILIBRI DEL  
BILANCIO DI  
PREVISIONE**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2012

E N T R A T E	COMPETENZA	S P E S E	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE	756.878,27	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	1.237.742,42
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	119.628,20	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	3.293.164,34
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	426.813,15		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	3.263.164,34		
TOTALE ENTRATE FINALI	4.566.483,96	TOTALE SPESE FINALI	4.530.906,76
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	370.000,00	TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	435.577,20
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	467.516,46	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	467.516,46
TOTALE	5.404.000,42	TOTALE	5.434.000,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30.000,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.434.000,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.434.000,42

# EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATA TITOLO I° + TITOLO II°  
+ TITOLO III°

*meno*

SPESA TITOLO I° + TITOLO III°  
*(senza anticipazioni cassa)*

Tit. I - entrate tributarie	€ 756.878,27
Tit. II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	€ 119.628,20
Tit. III - entrate extra-tributarie	€ 426.813,15
<b>Totale</b>	<b>€ 1.303.319,62</b>

Tit. I - Spese correnti	€ 1.237.742,42
Tit. III - Quote di capitale per ammortamento mutui passivi (al netto anticipazione cassa)	€ 65.577,20
<b>Totale</b>	<b>€ 1.303.319,62</b>

# EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

ENTRATA TITOLO IV° + TITOLO V°

*(senza anticipazioni cassa)*

*meno*

SPESA TITOLO II°



**Le spese di investimento (TITOLO II°) previste per il 2012 ammontano ad € 3.293.164,34 e sono finanziate come segue:**

con alienazioni	33.000,00
con proventi da concessioni cimiteriali	€ 20.000,00
con trasferimenti dallo Stato	€ 1.301.314,34
con trasferimenti dalla Regione	€ 1.779.150,00
con trasferimenti da altri Enti del settore pubblico, da altri soggetti e da devoluzione residue somme mutui Cassa Depositi Prestiti	€ 114.700,00
con proventi rilascio concessioni edilizie (compresi proventi da concessioni in sanatoria)	€ 15.000,00
con applicazione Avanzo di Amministrazione 2011, accertato a seguito di approvazione del Conto Consuntivo 2011	€ 30.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.293.164,34</b>

# DUE CONSIDERAZIONI

- **E' STATO APPLICATO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ACCERTATO) AL BILANCIO DI PREVISIONE.**
- **NON SONO PREVISTI NUOVI MUTUI, NONOSTANTE NEL TITOLO V° DELL'ENTRATA SIA PRESENTE L'IMPORTO DI € 370.000. Il predetto importo e' iscritto infatti come anticipazione di cassa, da non considerare per la verifica degli equilibri, e trova equivalente iscrizione nel titolo III° della spesa;**

# L'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEGLI ENTI LOCALI

- Molti pagamenti vengono interrotti e ritardati sin da settembre, sia per il rischio di non rientrare dall'anticipazione entro fine anno (anche se ciò non sarebbe un divieto), sia per il problema del patto di stabilità;
- **Sempre più Comuni stanno ricorrendo all'anticipazione di tesoreria**, anche quelli che prima non avevano quasi mai utilizzato tale strumento;
- **Stante la situazione nella quale ci si trova, e prescindendo da valutazioni circa le gestioni passate dei bilanci degli Enti, eventuali interventi strutturali sul fronte spesa, come auspicati dalla Corte dei Conti, possono produrre significativi risultati nel breve periodo?**

**D.L. 174/2012 → ha integrato  
l'art. 187 T.U.E.L. con  
l'inserimento del comma 3 *bis*:**

**L'avanzo LIBERO di  
amministrazione non può  
essere utilizzato nel caso in cui  
l'ente si trovi in una delle  
situazioni previste dagli articoli  
195 e 222.**

# “L’ENTE IN DEFICIT NON USA L’AVANZO”

Scopo della norma è impedire l'utilizzo dell'avanzo da parte di enti che siano in condizioni di cassa deficitarie. Difatti l'avanzo, ove applicato, va a finanziare maggiori spese, aumentando la capacità autorizzatoria del bilancio di previsione a parità di entrate di competenza.

l'avanzo di amministrazione, come abbiamo visto, è influenzato **positivamente** dai residui attivi

# “L’ENTE IN DEFICIT NON USA L’AVANZO”

Parte di questi avanzi è **PROBABILMENTE** fittizia, **a causa della presenza in bilancio di molti residui attivi quantomeno inesigibili. La crisi di liquidità, esito naturale del mix di avanzo e residui attivi inesigibili di parte corrente, viene di solito tamponata/mascherata con l'utilizzo ripetuto dell'anticipazione di tesoreria e, ancor di più, delle entrate a specifica destinazione.**

# “L'ENTE IN DEFICIT NON USA L'AVANZO”

D'ora in avanti, pertanto, sarà obbligatorio, prima dell'adozione delle variazioni di bilancio d'impiego dell'avanzo, che il responsabile del servizio finanziario e **i revisori certifichino che l'ente non si trova in anticipazione di tesoreria o in disavanzo delle vincolate.** La prima attestazione è semplice. Il riscontro sulle entrate a specifica destinazione, invece, è più complesso, poiché preliminarmente va verificata la corretta tenuta del conto delle stesse (e questo non sempre accade).

# “L'ENTE IN DEFICIT NON USA L'AVANZO”

**Dal punto di vista teorico la novità normativa è GIUSTA E CORRETTA, data la diffusa crisi di liquidità degli enti locali che rende illogici generalizzati aumenti di spesa finanziati con l'avanzo.**

Una delle motivazioni principali delle crisi di bilancio attuali di alcuni Enti Locali è il ripetuto utilizzo – in passato - dell'avanzo di amministrazione a parte corrente in presenza di riaccertamenti di residui attivi esageratamente vetusti e con elevatissimo grado di inesigibilità.



# “L’ENTE IN DEFICIT NON USA L’AVANZO”

È chiaro che la norma riguarda l'avanzo libero e non il vincolato, ossia entrate con vincolo di destinazione accertate e non impegnate entro l'esercizio che obbligatoriamente devono trovare imputazione nel bilancio dell'anno successivo.

Quando si rientra dall'anticipazione di tesoreria (o si è provveduto a ricostituire l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione) si può utilizzare l'avanzo → problematiche

L'accertamento con il principio di cassa delle Entrate più critiche comporta una maggiore veridicità dell'Avanzo di Amministrazione, e una tranquillità *(relativa)* più elevata a fronte del suo utilizzo.

# Articolo 187 TUEL

## *Avanzo di amministrazione.*

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. **L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:**
  - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
  - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio **e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;**

d) per il finanziamento di spese di investimento (***solo se avanzo accertato***).

3. **NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AL BILANCIO DI PREVISIONE PUÒ ESSERE APPLICATO, CON DELIBERA DI VARIAZIONE, L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE CON LA FINALIZZAZIONE DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA 2.** Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati .

3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

*(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera h), D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012)*

### **Art. 188. Disavanzo di amministrazione**

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193 *(equilibri ogni 30 settembre)*.

# UN CASO PARTICOLARE: vincolo volontario all'avanzo di amministrazione, poi non rispettato nel bilancio di previsione successivo

*Parere del revisore:*

Il risultato di amministrazione degli esercizi precedenti è il seguente:

	2010	2011	2012
Fondi vincolati		€ 51.158,67	€ 96.213,07
Fondi per finanziamento spese in c/capitale			€ 52.895,13
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati	€ 3.636,93		
TOTALE	€ 3.636,93	€ 51.158,67	€ 149.108,20

### **Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione**

In merito all'avanzo di amministrazione 2012 applicato al bilancio 2013, il sottoscritto revisore da atto preliminarmente che alla data odierna il Comune di XXXXXXXX non si trova in anticipazione tesoreria

Ciò premesso, si evidenzia come nel bilancio 2013 è stato iscritto l' avanzo d'amministrazione di **€ 149.108,20** accertato a seguito di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2012, sul cui documento il sottoscritto revisore ha emesso il previsto parere.

L'avanzo di amministrazione accertato 2012 risultava, come dalla tabella sopra riportata, vincolato a spese conto capitale per € 52.895,13. **Per quanto riguarda la rimanente parte era stato previsto dall'Amministrazione Comunale un vincolo a fondo svalutazione crediti. Tenuto conto dell'applicazione integrale (€ 149.108,20) dell'avanzo di amministrazione al bilancio 2013 per la parte in conto capitale, si invita l'Ente o ad implementare l'importo appostato a fondo svalutazione crediti (pari ad € 46.213,07) nel bilancio 2013 fino a concorrenza dell'importo di € 96.213,07, salvo che il Consiglio Comunale non intenda modificare le proprie precedenti determinazioni al riguardo, tenendo conto che l'importo appostato a fondo svalutazione crediti nel bilancio 2013 è comunque rispettoso dei limiti previsto dalla normativa vigente (25% dei residui attivi del titolo I° e III° con anzianità superiore a 5 anni), e sciogliendo di conseguenza il vincolo per la rimanente parte di avanzo.**

Si invita pertanto l'amministrazione a porre in essere uno dei due comportamenti sopra riportati. In ogni caso si raccomanda di tenere sempre in considerazione, al momento dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, le previsioni di cui all'art. 187 comma 3 bis del TUEL.